

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE
A PROFESSORI E RICERCATORI
UNIVERSITARI
DI COMPENSI INCENTIVANTI
L'IMPEGNO DIDATTICO
E PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI
MIGLIORAMENTO DELLA DIDATTICA**

SENATO ACCADEMICO	6.12.1999; 11.4.2000; 17.10.2006;
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	16.12.1999; 31.5.2000; 25.10.2006
DECRETO RETTORALE	1208/AG dd. 20.12.1999; 464/AG dd. 21.6.2000; 1869/2006 dd. 30.10.2006 (abrogazione)
UFFICIO COMPETENTE	Rip. Docenti di ruolo

Data ultimo aggiornamento: 30 ottobre 2006 *a cura della Rip. Affari Generali*

Art.1 –

Il presente regolamento disciplina la corresponsione di compensi destinati ad incentivare l'impegno didattico di professori e ricercatori universitari per obiettivi di adeguamento quantitativo e di miglioramento qualitativo dell'offerta formativa, con riferimento anche al rapporto numerico tra studenti e docenti nelle varie strutture didattiche, all'orientamento ed al tutorato.

Art. 2 –

In relazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, (b) della Legge 19 ottobre 1999, n. 370 il Senato Accademico ripartisce i fondi di Ateneo di cui all'art. 24, comma 6 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 così come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 80/1998, eventualmente integrati con ulteriori fondi stanziati dal Consiglio di Amministrazione, riservando una quota per il finanziamento di progetti di interesse dell'Ateneo (art. 4, comma 2, (b)-2) e assegnando alle singole Facoltà contributi finalizzati alle attività previste dall'art. 4, comma 2, (b)-1 e 2.

Art. 3 –

All'atto della ripartizione dei fondi il Senato Accademico individua gli obiettivi e le priorità per i progetti di interesse dell'Ateneo.

Tali obiettivi vengono resi noti a mezzo bando rettorale aperto a progetti presentati da gruppi di docenti anche appartenenti a Facoltà diverse.

In conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera c) della Legge 370/99, la selezione, il monitoraggio e la valutazione dei progetti sono affidati al Senato accademico.

Art. 4 –

Ciascuna Facoltà delibera ogni anno sui criteri di ripartizione del contributo assegnato tra i compensi complessivamente attribuibili alle attività di cui all'articolo 4 comma 2 (b)-1 e 2 (b)-2 della Legge 370/99. Gli incentivi per le attività di cui all'articolo 4 comma 2 (b)-1 verranno assegnati a professori e ricercatori che in un

arco di tempo non inferiore a dieci mesi ed in ogni tipologia di corso universitario, ivi compresi i corsi di dottorato di ricerca nonché in attività universitarie nel campo della formazione continua, permanente e ricorrente, dedichino almeno 120 ore annuali a lezioni, esercitazioni e seminari ed assolvano ad ulteriori e specifici impegni orari per l'orientamento, l'assistenza e il tutorato, la programmazione e l'organizzazione didattica, l'accertamento dell'apprendimento e che comunque svolgono attività didattiche con continuità per tutto l'anno accademico.

A questo scopo entro un mese dopo la conclusione dell'anno accademico tutti i professori e ricercatori sono tenuti a presentare al Preside una scheda consuntiva dell'attività svolta.

I progetti di Facoltà (art. 4, comma 2 (b) -2) dovranno essere presentati al Preside della Facoltà interessata entro il termine da questi stabilito.

Art. 5 –

In relazione a quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento la selezione dei progetti da finanziare è effettuata dal Consiglio di Facoltà, su proposta di una apposita commissione, nominata dal Consiglio di Facoltà, in cui sia comunque prevista un'adeguata rappresentanza degli studenti facenti parte dello stesso Consiglio o in caso di impedimento da un numero equo di studenti designati dai rappresentanti delle singole Facoltà.

Art. 6 –

I progetti di cui agli articoli 3 e 4 del presente Regolamento dovranno specificare gli scopi e le finalità del progetto, le attività e gli obiettivi previsti, che dovranno presentare aspetti particolarmente innovativi sotto il profilo metodologico e tecnologico, l'articolazione temporale di svolgimento del progetto, la definizione degli stadi di avanzamento parziali e complessivi nonché la definizione percentuale dell'impegno individuale.

Art. 7 –

I compensi sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico per le attività di cui all'art. 3 del presente Regolamento e su proposta dei Consigli delle Facoltà competenti per quanto attiene le attività di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Per i progetti realizzati da gruppi di docenti la ripartizione dei compensi tra gli aventi diritto viene proposta dal Senato Accademico per le attività di cui all'art. 3 del presente Regolamento e dai Consigli delle Facoltà competenti per le attività di cui all'art. 4 del Regolamento stesso.

Tali proposte verranno formulate successivamente all'acquisizione della valutazione sull'attività didattica nell'ambito di programmi di valutazione della didattica adottati dall'Ateneo.

Art. 8 –

Alle disposizioni contenute nel presente Regolamento viene assicurata, nelle forme ritenute più opportune, la massima pubblicità. L'Università procederà alla pubblicazione dell'elenco dei percettori dei compensi incentivanti.

Art. 9 –

Il presente Regolamento entrerà in vigore a decorrere dall'a.a. 2000-2001.